

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI - LM7 - A.A. 2014/2015**

Accesso diretto	Possono accedere al corso di laurea magistrale, senza necessità di integrazioni didattiche, tutti i laureati della classe 1 (D.M.509) o classe L-2 (D.M.270) (Biotecnologie) con laurea conseguita in ogni Ateneo. Soddisfano i requisiti richiesti anche le lauree triennali in Bioinformatica classe 26 (DM509), Bioinformatica L-31 (D.M. 270), Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche classe 20 (DM509), Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche L-25 (D.M. 270) conseguite presso l'Università di Verona.
Accesso per requisiti curriculari minimi	L'accesso alla laurea magistrale sarà consentito inoltre ai possessori di laurea di 1° livello o altro titolo equipollente ritenuto idoneo in base alla normativa vigente purché in possesso di conoscenze a livello di Laurea nelle discipline di seguito elencate: a) discipline matematiche, chimiche, fisiche e informatiche 12 b) discipline biologiche (biochimica, biologia molecolare, biologia, microbiologia, genetica e tecnologie genomiche) c) lingua inglese soprattutto con riferimento ai lessici disciplinari.
Frequenza obbligatoria alle lezioni	La frequenza alle lezioni, esercitazioni e laboratori è obbligatoria. Ogni docente è libero di scegliere il metodo che ritiene più adeguato per il controllo della frequenza alle attività didattiche, dandone preventiva comunicazione agli studenti. È compito del titolare del corso decidere l'ammissibilità dello studente all'esame di profitto in relazione alla frequenza.
Crediti a scelta (tipo D)	Alle attività a scelta dello studente sono riservati 9 CFU in ambito D. Il Collegio Didattico determina il merito di queste attività in termini di CFU previa valutazione delle attività specifiche. Nella scelta delle attività, gli studenti devono tener conto che in fase di valutazione del percorso formativo, in sede di valutazione finale, si tiene conto della coerenza e dell'adeguatezza delle loro scelte nel quadro formativo complessivo. Pertanto è raccomandato di non scegliere attività che possano in gran parte risultare simili ad insegnamenti presenti nel piano didattico del corso di laurea, senza un reale arricchimento dell'offerta didattica ivi disponibile
Altre Attività formative (tipo F)	Alle altre attività formative sono riservati 4 CFU in ambito F. Le attività di stage/tirocinio professionale sono preliminarmente concordate, e successivamente certificate da parte del docente responsabile o tutore, unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi crediti per il conseguimento dei quali si applica il rapporto crediti/ore specificato all' Art. 4 del presente regolamento.
Sbarramenti	no
Propedeuticità	no

Prova finale	Alla Prova Finale sono dedicati almeno 32 CFU, per un lavoro sperimentale da distribuire in almeno 8 mesi.
Punteggio prova finale e media degli esami	Il voto di Laurea (espresso in centodecimi) è un valore intero compreso tra 66/110 e 110/110 e viene formato dalla somma, arrotondata al numero intero più vicino (e.g., 93.50 diventa 94, 86.49 diventa 86).
Part-time	Agli studenti che ne facciano richiesta, è concessa la possibilità di concordare la definizione di un percorso formativo con un numero di CFU fino ad un massimo di 30 cfu per ciascun anno di corso. Lo status dello studente (a tempo parziale o a tempo pieno) può essere modificato su richiesta dell'interessato al momento dell'iscrizione al corso ogni anno accademico. E' consentito modificare lo stato di studio a tempo parziale/totale al momento dell'iscrizione ad ogni anno accademico. (Art. 19 del Regolamento del CdS).
Riconoscimento CFU da altri CdS - trasferimenti	Il Collegio Didattico è competente per il riconoscimento e la convalida dei crediti conseguiti dallo studente, con relativo punteggio, in altri corsi di Studio. In caso di trasferimento dello studente da altro Corso di Studio, questo richiede la presentazione di appropriata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto e crediti maturati. Ogniqualevolta non fosse possibile una predeterminazione automatica dei crediti riconoscibili, il Collegio Didattico effettuerà i riconoscimenti applicando i criteri indicati all'Art. 15 del Regolamento del CdS.